



**REGOLAMENTO (CE) N. 762/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 9 luglio 2008

**relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da
parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE)
n. 788/96 del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquacoltura da parte degli Stati membri ⁽²⁾, impone a questi ultimi di trasmettere dati annuali sul volume della produzione.
- (2) Il crescente contributo dell'acquacoltura alla produzione ittica complessiva della Comunità rende necessario disporre di un più ampio ventaglio di dati onde consentire lo sviluppo e una gestione razionale del settore nel quadro della politica comune della pesca.
- (3) Data la crescente importanza che gli incubatoi e i vivai rivestono per l'acquacoltura, sono necessari dati dettagliati per sorvegliare e gestire adeguatamente tale settore nel quadro della politica comune della pesca (PCP).
- (4) Al fine di esaminare e valutare il mercato dei prodotti dell'acquacoltura è indispensabile disporre di informazioni sia sul volume sia sul valore della produzione.
- (5) Allo scopo di assicurare che l'acquacoltura sia un settore non inquinante per l'ambiente è necessario disporre di informazioni sulla struttura del settore e sulle tecnologie utilizzate.
- (6) Il regolamento (CE) n. 788/96 dovrebbe essere abrogato.
- (7) Al fine di agevolare la transizione dal regime applicabile in forza del regolamento (CE) n. 788/96, il presente regolamento dovrebbe consentire che sia garantito agli Stati membri un periodo di transizione di un massimo di tre anni qualora l'applicazione del regolamento ai loro sistemi statistici nazionali dovesse richiedere importanti adeguamenti e fosse suscettibile di causare problemi pratici di rilievo.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.

⁽²⁾ GU L 108 dell'1.5.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

▼B

- (8) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul settore dell'acquacoltura, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (9) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽¹⁾, definisce un quadro normativo di riferimento per le statistiche nel settore della pesca. In particolare, esso esige il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.
- (10) La raccolta e la trasmissione dei dati statistici sono strumenti fondamentali per la buona gestione della politica comune della pesca.
- (11) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (12) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di decidere modifiche tecniche degli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.
- (13) La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito in forza della decisione 72/279/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione statistiche su tutte le attività connesse all'acquacoltura esercitate sul proprio territorio, nelle acque dolci e nelle acque salmastre.

⁽¹⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

▼B*Articolo 2***Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) «statistiche comunitarie»: come definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;
 - b) «acquacoltura»: come definita all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽¹⁾;
 - c) «acquacoltura basata su catture»: la pratica di prelevare esemplari dall'ambiente naturale e il loro successivo impiego nell'acquacoltura;
 - d) «produzione»: la produzione dell'acquacoltura all'atto della prima immissione in commercio, inclusa la produzione degli incubatoi e dei vivai proposta per la vendita.
2. Tutte le altre definizioni ai fini del presente regolamento sono enunciate nell'allegato I.

*Articolo 3***Compilazione di statistiche**

1. Lo Stato membro fa uso di indagini o di altri metodi statistici convalidati che coprono almeno il 90 % della produzione totale in volume o in numero per quanto riguarda la produzione degli incubatoi e dei vivai, fatto salvo il paragrafo 4. La restante parte della produzione totale può essere stimata. Per una stima di più del 10 % della produzione totale, può essere presentata una richiesta di deroga alle condizioni di cui all'articolo 8.
2. Il ricorso a fonti diverse dalle indagini è subordinato alla presentazione di una valutazione ex post della qualità statistica di quelle fonti.
3. Uno Stato membro la cui produzione annua totale è inferiore a 1 000 tonnellate può trasmettere dati sintetici di stima della produzione totale.
4. Gli Stati membri identificano la produzione per specie. Tuttavia, la produzione di quelle specie che, individualmente, non superano le 500 tonnellate e non rappresentano in peso più del 5 % della produzione in volume di uno Stato membro può essere stimata e aggregata. La produzione in numero degli incubatoi e dei vivai relativa a quelle specie può essere stimata.

*Articolo 4***Dati**

I dati riguardano l'anno civile di riferimento e coprono gli aspetti seguenti:

- a) la produzione annuale (volume e valore unitario) dell'acquacoltura;
- b) le immissioni annuali (volume e valore unitario) nell'acquacoltura basata su catture;

⁽¹⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

▼B

- c) la produzione annuale di incubatoi e vivai;

- d) la struttura del settore dell'acquacoltura.

*Articolo 5***Trasmissione di dati**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui agli allegati II, III e IV entro dodici mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento. Il primo anno civile di riferimento è il 2008.

2. I dati sulla struttura del settore dell'acquacoltura di cui all'allegato V sono trasmessi alla Commissione (Eurostat), iniziando con i dati per il 2008 e successivamente ogni tre anni, entro dodici mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento.

*Articolo 6***Valutazione della qualità**

1. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità dei dati trasmessi.

2. All'atto della trasmissione di dati ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione metodologica dettagliata. In questa relazione ciascuno Stato membro descrive dette modalità di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche. La relazione contiene informazioni particolareggiate in merito alle tecniche di campionamento, ai metodi di stima e alle fonti utilizzate diverse dalle indagini, nonché una valutazione della qualità delle stime che ne risultano. Un formato per la relazione metodologica è proposto nell'allegato VI.

▼M1

3. La Commissione esamina le relazioni e presenta le sue conclusioni agli Stati membri.

▼B*Articolo 7***Periodo transitorio**

1. Per l'applicazione del presente regolamento possono essere concessi agli Stati membri, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, periodi transitori corrispondenti ad un intero anno di calendario, per una durata massima di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2009, se l'applicazione del presente regolamento ai loro sistemi statistici nazionali richiede adeguamenti significativi ed è suscettibile di causare notevoli problemi pratici.

2. A tale fine gli Stati membri presentano alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 31 dicembre 2008.

▼B*Articolo 8***Deroghe****▼M1**

1. Qualora l'inclusione nelle statistiche di un particolare comparto delle attività di acquacoltura di uno Stato membro provocasse alle autorità nazionali difficoltà sproporzionate rispetto all'importanza del comparto, la Commissione adotta atti di esecuzione che accordano allo Stato membro in questione una deroga consentendogli di escludere i dati statistici relativi a tale comparto di attività dai dati nazionali trasmessi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

▼B

2. Gli Stati membri corroborano ogni loro richiesta di deroga, da presentare obbligatoriamente anteriormente al termine previsto per la prima trasmissione di dati, mediante l'invio alla Commissione di una relazione sui problemi incontrati in sede di applicazione del presente regolamento.

3. Nel caso in cui una modifica della situazione della rilevazione dei dati provochi difficoltà impreviste alle autorità nazionali, una richiesta debitamente giustificata di deroga può essere trasmessa dagli Stati membri dopo il termine fissato per la prima trasmissione dei dati.

▼M1*Articolo 9***Disposizioni tecniche**

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle modifiche tecniche dell'allegato I, al fine di adeguare le definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali e riguardo alle modifiche degli allegati da II a VI.

Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, non modificano la natura facoltativa delle informazioni specificate e non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

▼ M1

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato nel quale le statistiche devono essere presentate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

*Articolo 9 bis***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 10***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

▼M1

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B*Articolo 11***Relazione di valutazione**

Entro 31 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle statistiche compilate sulla base del presente regolamento e, in particolare, sulla loro pertinenza e qualità.

Questa relazione contiene inoltre un'analisi costi/benefici del sistema predisposto per la rilevazione e la compilazione dei dati statistici e indica le prassi ottimali idonee a ridurre il carico di lavoro per gli Stati membri e ad aumentare l'utilità e la qualità dei dati.

*Articolo 12***Abrogazione**

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il regolamento (CE) n. 788/96 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
3. In deroga all'articolo 13, secondo comma, del presente regolamento, lo Stato membro cui è stato concesso un periodo transitorio a norma dell'articolo 7 del presente regolamento continua ad applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 788/96 per la durata del periodo transitorio accordatogli.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

Definizioni da utilizzare per la trasmissione di dati sull'acquacoltura

1. «Acque dolci»: le acque che presentano costantemente una salinità trascurabile.
2. «Acque salate»: le acque il cui tasso di salinità è considerevole. Può trattarsi di acque il cui tasso di salinità è costantemente elevato (ad esempio, acque marine), oppure è rilevante ma non a un livello costantemente elevato (ad esempio acque salmastre): la salinità può essere soggetta a variazioni periodiche per effetto dell'influsso delle acque dolci o marine.
3. «Specie»: le specie di organismi acquatici identificate utilizzando il codice alfabetico internazionale alfa-3 definito dalla FAO (elenco ASFIS delle specie ai fini delle statistiche della pesca).
4. «Grandi zone della FAO»: le aree geografiche identificate utilizzando il codice numerico internazionale a due cifre definito dalla FAO (manuale del CWP — gruppo di lavoro per il coordinamento delle statistiche della pesca — sulle norme statistiche della pesca. Sezione H: zone di pesca a fini statistici). Ai fini del presente regolamento le grandi zone della FAO sono le seguenti:

Codice	Zona
01	Acque interne (Africa)
05	Acque interne (Europa)
27	Atlantico nordorientale
34	Atlantico centroorientale
37	Mediterraneo e Mar Nero
...	Altre zone (da specificare)

5. «Bacini»: specchi d'acqua, solitamente di piccole dimensioni, con acque poco profonde o con scarso ricambio idrico, più frequentemente di origine artificiale, ma anche naturali, quali stagni, gore o laghetti.
6. «Incubatoi e vivai»: strutture destinate alla riproduzione artificiale, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali acquatici. A fini statistici, gli incubatoi sono limitati alla produzione di uova fecondate. Si considera che le prime fasi di vita degli animali acquatici avvengano in vivaio.
7. «Acque recintate»: acque delimitate da reti e da altre barriere che consentono l'interscambio non controllato delle acque, contraddistinte dal fatto di occupare l'intera colonna d'acqua tra il substrato e la superficie; le acque recintate comprendono normalmente volumi di acqua relativamente elevati.
8. «Gabbie»: strutture chiuse, con o senza copertura, costituite da reti o qualsiasi altro materiale poroso che consenta il naturale interscambio delle acque. Tali strutture, siano esse galleggianti, sommerse o ancorate al substrato, consentono sempre l'interscambio delle acque dal basso.
9. «Vasche e raceway»: unità artificiali costruite sotto o sopra il livello del terreno, caratterizzate da un elevato interscambio idrico o ad alto ricambio idrico costituenti un ambiente altamente controllato, ma senza ricircolo dell'acqua.

▼B

10. «Sistemi a ricircolo»: sistemi in cui l'acqua è riutilizzata dopo una qualche forma di trattamento (ad esempio, filtraggio).
11. «Trasferimento in ambiente controllato»: la deliberata immissione per ulteriori pratiche di acquacoltura.
12. «Immissione nell'ambiente naturale»: la deliberata immissione per il ripopolamento di fiumi, laghi e altri corpi idrici a fini diversi da quelli dell'acquacoltura. L'ittiofauna così rilasciata può essere quindi oggetto di cattura mediante operazioni di pesca.
13. «Volume»:
 - a) nel caso dei pesci, dei crostacei, dei molluschi e degli altri animali acquatici, il peso vivo equivalente del prodotto; per i molluschi il peso vivo deve includere il peso delle conchiglie;
 - b) nel caso delle piante acquatiche, il peso umido del prodotto.
14. «Valore unitario»: il valore totale della produzione (esclusa l'imposta sul valore aggiunto fatturata), espresso in valuta nazionale, diviso per il volume totale della produzione.

ALLEGATO II

Produzione dell'acquacoltura esclusi incubatoi e vivai ^(a)

Paese:

Anno:

Specie prodotte				Grandi zone FAO	Acque dolci		Acque salate		Totale	
Codice alfa-3	Nome comune	Nome scientifico	Volume (in tonnellate)		Valore unitario (in valuta nazionale)	Volume (in tonnellate)	Valore unitario (in valuta nazionale)	Volume (in tonnellate)	Valore unitario (in valuta nazionale)	
PESCI										
Bacini										
Vasche e raceway										
Acque recintate										
Gabbie										
Sistemi a ricircolo										
Altri metodi										
CROSTACEI										
Bacini										
Vasche e raceway										
Acque recintate										
Altri metodi										

▼B

Paese:

Anno:

Specie prodotte				Grandi zone FAO	Acque dolci		Acque salate		Totale	
Codice alfa-3	Nome comune	Nome scientifico	Volume (in tonnellate)		Valore unitario (in valuta nazionale)	Volume (in tonnellate)	Valore unitario (in valuta nazionale)	Volume (in tonnellate)	Valore unitario (in valuta nazionale)	
MOLLUSCHI										
Sul fondo										
In sospensione										
Altri metodi										
ALGHE										
Tutti i metodi										
Uova di pesce (destinate al consumo) ^(b)										
Tutti i metodi										
ALTRI ORGANISMI ACQUATICI										
Tutti i metodi										

^(a) Escluse le specie per acquari e le specie ornamentali.
^(b) Le uova di pesce destinate al consumo di cui alla presente voce si riferiscono unicamente alle uova estratte e destinate al consumo all'atto della prima immissione in commercio.

ALLEGATO III

Immissioni nell'acquacoltura basata su catture ^(a)

Paese:

Anno:

Specie			Unità (specificare) ^(b)	Valore dell'unità (valuta nazionale)
Codice alfa-3	Nome comune	Nome scientifico		
PESCI				
CROSTACEI				
MOLLUSCHI				

▼B

Paese:

Anno:

Specie			Unità (specificare) ^(b)	Valore dell'unità (valuta nazionale)
Codice alfa-3	Nome comune	Nome scientifico		

^(a) Escluse le specie per acquari e le specie ornamentali.^(b) Peso o numero; nel caso sia indicato il numero, va indicato anche un fattore di conversione in peso vivo.

ALLEGATO V

Dati sulla struttura del settore dell'acquacoltura ^(a) ^(d)

Paese:

Anno:

	Grandi zone FAO	Acque dolci		Acque salate		Totale	
		Dimensioni degli impianti ^(e)		Dimensioni degli impianti ^(e)		Dimensioni degli impianti ^(e)	
		migliaia di m ³	ettari	migliaia di m ³	ettari	migliaia di m ³	ettari

PESCI

Bacini							
Vasche e raceway							
Acque recintate							
Gabbie							
Sistemi a ricircolo							
Altri metodi							

CROSTACEI

Bacini							
Vasche e raceway							
Acque recintate							
Altri metodi							

▼B

Paese:

Anno:

	Grandi zone FAO	Acque dolci		Acque salate		Totale	
		Dimensioni degli impianti (e)		Dimensioni degli impianti (e)		Dimensioni degli impianti (e)	
		migliaia di m ³	ettari	migliaia di m ³	ettari	migliaia di m ³	ettari

MOLLUSCHI

Sul fondo							
In sospensione (b)							
Altri metodi (b)							

ALGHE

Tutti i metodi							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

(a) Escluse le specie per acquari e le specie ornamentali.

(b) Se molluschi e crostacei sono allevati su corde, è possibile utilizzare l'unità di lunghezza.

(c) Dovrebbe essere presa in considerazione la capacità potenziale.

(d) Le caselle in neretto indicano i casi in cui l'informazione richiesta non si applica.

*ALLEGATO VI***Formato per le relazioni metodologiche dei sistemi nazionali per le statistiche sull'acquacoltura**

1. Organizzazione del sistema nazionale per le statistiche sull'acquacoltura
 - Autorità preposte alla rilevazione e al trattamento dei dati e rispettive responsabilità.
 - Legislazione nazionale sulla rilevazione dei dati sull'acquacoltura.
 - Unità responsabile per la trasmissione dei dati alla Commissione.
2. Metodi di rilevazione e trattamento dei dati e di compilazione delle statistiche sull'acquacoltura
 - Indicare la fonte di ciascun tipo di dati.
 - Descrivere i metodi utilizzati per la rilevazione dei dati (ad esempio, questionari a mezzo posta, interviste personali, censimenti o campionamenti, frequenza delle indagini, metodi di stima) per ciascuna branca dell'acquacoltura.
 - Descrivere le modalità di trattamento dei dati e di compilazione delle statistiche e specificare la durata di tale processo.
3. Aspetti di qualità conformemente al «codice del sistema delle statistiche europee»
 - Se per alcuni elementi dei dati sono utilizzate tecniche di stima, descrivere i metodi utilizzati e stimare il livello di uso e attendibilità di tali metodi.
 - Indicare eventuali carenze dei sistemi nazionali precisando come possono essere eliminate e, se del caso, il tempo necessario per l'introduzione di azioni di correzione.